

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 maggio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 33.

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (15R00201) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 34.

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria. (15R00202) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2014, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse. (15R00153) Pag. 7

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 023/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51. (15R00182) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 febbraio 2015, n. 025/Pres.

Regolamento per la disciplina dell'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario). (15R00183) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2015, n. 030/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della LR 16/2002, emanato con DPR n. 113/2005. (15R00184) Pag. 30



LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2015, n. 1.

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa. (15R00240). Pag. 33

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2015, n. 11/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato. (15R00163). Pag. 39

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2013, n. 27/R recante: «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità.». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte Prima n. 13 del 18 marzo 2015). (15R00260) Pag. 42



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 33.

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La presente legge detta, altresì, specifica disciplina per le fondazioni e le associazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale).

Capo II

AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 2.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate Aziende, hanno natura di ente pubblico senza fini di lucro, con autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano con criteri

imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Alle Aziende si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

3. Nell'ambito della loro autonomia, le Aziende possono porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, le Aziende possono costituire società od istituire associazioni temporanee di scopo al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.

L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle Aziende.

4. Le Aziende si dotano di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.

5. Le Aziende costituiscono un coordinamento per la trattazione di temi di interesse comune; il coordinamento individua propri rappresentanti per la partecipazione ai tavoli della programmazione regionale o locale ai sensi del comma 6.

6. Le Aziende sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione nelle sedi e con gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale.

7. I comuni singoli o associati possono avvalersi delle Aziende per l'erogazione di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia, nel caso in cui:

a) esista una compartecipazione di risorse strumentali, umane e finanziarie;

b) sussistano i requisiti di esperienza e professionalità per la gestione di un servizio, con prevalente utilizzo di risorse umane e strumentali proprie dell'Ente.

Art. 3.

Statuto

1. Lo Statuto delle Aziende deve contenere la denominazione e la sede dell'Azienda, l'indicazione dello scopo e del patrimonio, le modalità di gestione del patrimonio, la durata degli organi e del Direttore generale, le modalità di nomina, le rispettive competenze e il loro funzionamento, i casi di decadenza e di revoca, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Azienda.

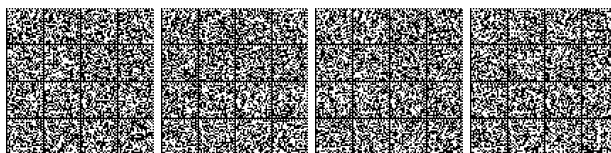
2. Le modifiche allo Statuto delle Aziende sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi delle Aziende:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;



c) il Revisore unico;

d) l'Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, scelti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell'Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili. La nomina di un componente del Consiglio di amministrazione spetta, rispettivamente, alla Regione e al Comune ove ha sede l'Azienda. I restanti consiglieri sono nominati secondo le previsioni dello Statuto.

2. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e di Presidente è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.

3. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.

Art. 6.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda e assume le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

2. Il Presidente è nominato secondo le previsioni dello Statuto.

Art. 7.

Revisore unico

1. L'azione di controllo e verifica amministrativo-contabile nelle Aziende è svolta da un Revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

2. Al Revisore unico spetta il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 8.

Assemblea

1. Per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa, l'Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, è costituita ed esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e ad essa in particolare spetta la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione o parte di essi.

Art. 9.

Direttore

1. La direzione dell'Azienda è affidata ad un Direttore.

2. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda e risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione e della loro realizzazione.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, anche al di fuori della dotazione organica. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l'incarico di Direttore. Può essere incaricato della direzione dell'Azienda anche un dipendente dell'Azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione e non può comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel rispetto della normativa vigente in materia.

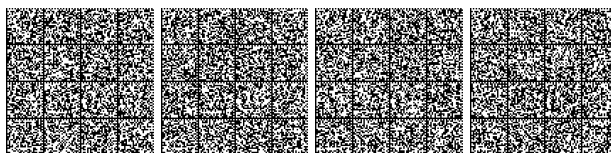
5. Per motivi di contenimento della spesa, il Consiglio di amministrazione delle Aziende può deliberare con provvedimento motivato di avvalersi per la gestione dell'Azienda, e tramite convenzione, dell'attività a tempo parziale di Dirigente di altra Azienda.

Art. 10.

Bilancio e contabilità

1. Le Aziende adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale. La gestione economico-patrimoniale delle Aziende s'informa al principio del pareggio di bilancio.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Aziende approvano il bilancio di esercizio e lo inviano nei successivi quindici giorni alla Giunta regionale che ne prende atto. Per gravi necessità e su richiesta motivata, può essere concessa una proroga del termine per l'approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 giugno. In caso di inadempimento nell'approvazione del bilancio nei termini indicati, previa diffida ad adempiere, la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario *ad acta*.



3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle Aziende volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio, nonché definire la documentazione da inviare per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sui bilanci.

4. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le Aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre Aziende e altri soggetti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona per la gestione di servizi e funzioni comuni. L'individuazione dei soggetti privati gestori avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.

5. Le Aziende possono aderire alle convenzioni stipulate dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2003, n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali utili di esercizio per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio.

Art. 11.

Patrimonio

1. Il patrimonio delle Aziende è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le Aziende provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili redatto all'atto della trasformazione o successivamente aggiornato e ad inviarlo alla Regione entro il 30 aprile.

3. I beni mobili ed immobili che le Aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del Codice civile.

4. Il vincolo di indisponibilità grava:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.

6. Le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti pregiudizievole

per le attività istituzionali dell'Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

8. Nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, le Aziende possono costituire, previa approvazione di un piano di fattibilità idoneo a dimostrare l'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 10, comma 1, società per lo svolgimento delle proprie attività, nonché per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attività istituzionali dell'Azienda.

Art. 12.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica.

2. Fino all'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 207/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le Aziende continuano ad applicare al proprio personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto di appartenenza così come definito dall'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, secondo proprie autonome valutazioni sulla base dell'attività svolta.

Art. 13.

Vigilanza e controllo

1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di esercizio e sugli esiti della gestione delle Aziende con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 e verifica, altresì, la qualità dei servizi erogati tramite le procedure di accreditamento previste dalla normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Aziende sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione il proprio bilancio secondo le disposizioni dell'articolo 10 e una relazione sull'andamento della gestione e sulla situazione economico finanziaria dell'Azienda.

3. La Regione può chiedere informazioni e chiarimenti, nonché la trasmissione di ulteriore documentazione e può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.

4. La Giunta regionale scioglie il Consiglio di amministrazione delle Aziende e nomina un Commissario straordinario, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) gravi violazioni di legge, di Regolamento o di Statuto;

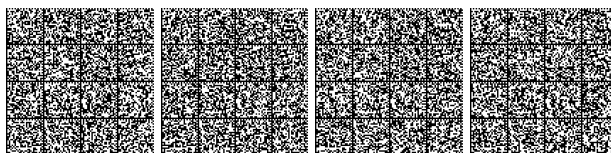
b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'Azienda;

c) irregolare costituzione dell'organo di governo;

d) inadeguatezza dei servizi e delle prestazioni, previo accertamento ispettivo, a danno dell'utenza;

e) dissesto economico-patrimoniale.

5. La Giunta regionale può, altresì, sciogliere il Consiglio di amministrazione delle Aziende e nominare un Commissario straordinario in caso di gravi perdite ripetute per almeno tre esercizi. Ai sensi della presente disposizione per gravi perdite si intende l'incidenza percentuale



del risultato negativo di esercizio sul patrimonio netto dell'Azienda superiore al 10 per cento per tre esercizi consecutivi.

6. Il Comune competente alla nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione svolge la funzione di monitoraggio dei servizi e delle attività, esercitata in forma singola o associata tenuto conto della fruizione dei servizi e del bacino di utenza.

Art. 14.

Piano di risanamento

1. Qualora dai documenti di bilancio emergano perdite di esercizio di natura strutturale, l'Azienda, su richiesta della Regione o di propria iniziativa, formula un piano di risanamento pluriennale che consenta il progressivo ripristino delle condizioni economiche e finanziarie per la prosecuzione dell'attività in condizioni di pareggio. Il piano è trasmesso alla Regione che ne prende atto, entro sessanta giorni dal ricevimento, con deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite, altresì, le modalità per il monitoraggio dell'attuazione del piano stesso.

2. Gli eventuali scostamenti dei risultati di bilancio rispetto agli obiettivi del piano di risanamento presentato devono essere adeguatamente motivati.

3. Ai fini del risanamento l'Azienda può proporre alla Regione la fusione con altra Azienda ai sensi dell'articolo 15. In tal caso le Aziende interessate presentano un unico piano di risanamento.

Art. 15.

Fusione di Aziende

1. La fusione tra Aziende può avvenire per incorporazione o mediante costituzione di una nuova Azienda.

2. Il progetto di fusione è deliberato dagli organi di amministrazione delle Aziende interessate, insieme alla proposta di nuovo Statuto e riporta in allegato la seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo amministrativo di fusione e adozione del nuovo Statuto risultante dalla fusione delle Aziende;

b) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni Azienda con relativa perizia asseverata;

c) delibera ricognitiva dei rapporti giuridici pendenti di ogni Azienda;

d) relazione illustrativa delle motivazioni della fusione;

e) bilanci degli ultimi due esercizi finanziari di ogni Azienda corredati dalla prescritta documentazione.

3. Il nuovo Statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.

4. Il progetto di fusione è trasmesso alla Regione che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il progetto di fusione è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende interessate.

5. Decorsi trenta giorni dall'ultima pubblicazione, la fusione è disposta con provvedimento della Giunta regionale a seguito di istanza dei legali rappresentanti delle Aziende interessate, entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento dell'ultima istanza. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva lo Statuto dell'Azienda derivante dalla fusione o dell'Azienda incorporante. Il provvedimento di fusione e lo Statuto sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 16.

Trasformazione di Azienda in Fondazione o Associazione di diritto privato

1. Le Aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie mediante deliberazione dell'organo di amministrazione e conseguente approvazione del nuovo Statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L'adeguamento dello Statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.

2. Le Aziende che intendono trasformarsi ai sensi del comma 1 presentano istanza alla Giunta regionale per l'avvio del procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata secondo le procedure previste dalla legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) e successive modificazioni e integrazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione. Con provvedimento della Giunta regionale è disposta la trasformazione e il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato tramite iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, nonché l'approvazione dello Statuto aggiornato alla natura privata dell'Ente.

3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle Aziende che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Agli enti trasformati si applicano le disposizioni previste dagli articoli 18, 19 e 20 della presente legge.

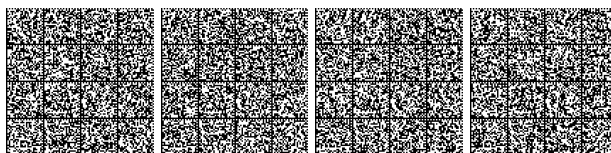
4. Le fondazioni o associazioni derivanti dalla trasformazione delle Aziende subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle medesime.

Art. 17.

Estinzione di Azienda

1. Le Aziende i cui scopi sono esauriti o divenuti impossibili o che si trovano nell'impossibilità della loro attuazione per insufficienza delle risorse necessarie sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale su iniziativa degli organi statutari dell'Azienda o d'ufficio.

2. La Giunta regionale, accertata la sussistenza delle condizioni, dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda nominando contestualmente un Commissario liquidatore. Chiusa la liquidazione, il Commis-



sario trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'Azienda e la devoluzione del patrimonio residuo. I provvedimenti di soppressione e messa in liquidazione e il successivo provvedimento di estinzione e devoluzione del patrimonio sono assunti nel termine di novanta giorni dall'avvio del relativo procedimento.

3. Il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto al Comune in cui l'Azienda ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

Capo III

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Art. 18.

Enti privatizzati

1. Le istituzioni che, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)) e successive modificazioni e integrazioni, si sono trasformate in fondazioni o associazioni di diritto privato sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.

2. Le fondazioni e le associazioni di cui al comma 1 che svolgono attività assistenziali o sociali sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione regionale e locale individuando, a livello regionale, loro organismi rappresentativi.

3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e da successive implementazioni. Nell'inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione. Lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Art. 19.

Controllo sugli enti privatizzati

1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni privatizzate ai sensi degli articoli 25 e 27 del Codice civile.

2. Le fondazioni privatizzate iscritte nel registro delle persone giuridiche della Regione Liguria sono tenute a comunicare alla Regione per la preventiva autorizzazione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati

con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

Art. 20.

Personale

1. Ai dipendenti delle ex IPAB e delle Aziende che si sono trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Art. 21.

Fondazioni ex IPAB privatizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990

1. Alle fondazioni ex IPAB riconosciute di natura giuridica privata ai sensi del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si applicano le disposizioni del presente Capo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);

b) l'articolo 84 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

c) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro));

d) la legge regionale 25 giugno 2008, n. 19 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona);



e) l'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore);

f) l'articolo 11 della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private);

g) l'articolo 15 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali);

h) l'articolo 10 della legge 19 luglio 2013, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari));

i) il regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)), ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-bis;

j) il regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10 (Modifiche al regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)), ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 novembre 2014

Il Presidente: CLAUDIO BURLANDO

(*Omissis*).

15R00201

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 34.

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

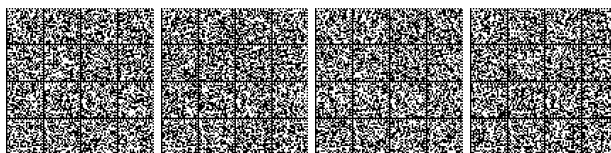
Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria

1. Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 80 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come da ultimo integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione Liguria adegua le proprie disposizioni in materia di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto.

2. Il bilancio finanziario di previsione è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione della Regione, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

3. Non è consentita la cancellazione di residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai fini della copertura dei residui perenti risultanti al 31 dicembre 2014, si applicano le modalità di cui all'articolo 60 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.



5. Al comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

Art. 2.

Disposizioni di prima applicazione

1. Il bilancio finanziario di previsione 2015-2017 è redatto ed approvato adottando gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, a cui è attribuita funzione conoscitiva.

2. Il bilancio finanziario 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria anche per gli esercizi successivi al primo secondo le modalità di cui ai principi contabili contenuti nel d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Contestualmente all'adozione degli schemi di bilancio a fini conoscitivi di cui al comma 1, la Regione adotta il Piano dei Conti Integrato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato d.lgs. 118/2011 e alla citata l. 196/2009.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il numero 6 del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 15/2002;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 45 della l.r. 15/2002;

c) le lettere b), c) e f) del comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 15/2002.

2. Con applicazione dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 e per gli esercizi successivi è abrogata, altresì, la lettera a) dell'articolo 77 della l.r. 15/2002.

3. Con applicazione dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi è, infine, abrogato l'articolo 77 della l.r. 15/2002.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 novembre 2014

Il Presidente: CLAUDIO BURLANDO

(*Omissis*).

15R00202

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2014, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/I-II del 18 novembre 2014*)

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006

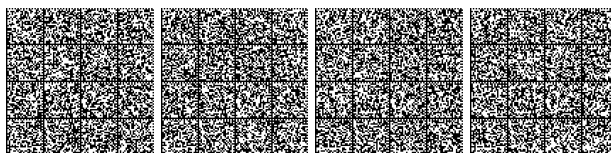
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 7 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006



Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 17-*ter* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 17 - Inserimento del capo V bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 17-*quater* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 17-*quinquies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 20 - Inserimento dell'articolo 17-*sexies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 21 - Inserimento dell'articolo 17-*septies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 22 - Inserimento dell'articolo 17-*octies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 23 - Inserimento dell'articolo 17-*novies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 24 - Inserimento del capo V ter nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 25 - Inserimento dell'articolo 17-*decies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 26 - Inserimento dell'articolo 17-*undecies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 27 - Inserimento dell'articolo 17-*duodecies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 28 - Inserimento dell'articolo 17-*ter* decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 29 - Inserimento dell'articolo 17-*quater* decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 30 - Inserimento dell'articolo 17-*quindicies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 31 - Inserimento dell'articolo 17-*sedecies* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 32 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 36 - Inserimento dell'articolo 24-*bis* nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 37 - Disposizioni transitorie

Art. 38 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi, compiti e attività comunali

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005)

Art. 40 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 46 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 49 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 50 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 51 - Disposizione transitoria

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 52 - Disposizioni finanziarie

Allegato A - Inserimento della tabella B nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 6)

Allegato B - Inserimento della tabella C nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 20)



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006,
N. 3 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DELL'AUTONOMIA DEL
TRENTINO), E DI DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 1.

*Inserimento dell'articolo 1-bis
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Principi e obiettivi*). — 1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale promuove con questa legge l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche.

3. La Provincia, previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, promuove la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni in essi compresi.

4. La Provincia tutela e incentiva la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni, promuove e s'impegna allo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalità.

5. La Provincia promuove iniziative di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l'adozione di intese o altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche per quanto attiene alla semplificazione dei procedimenti cui sono interessati le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.»

Art. 2.

*Modificazione dell'articolo 4
della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: «Questa legge disciplina inoltre i casi e le forme per l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni mediante la costituzione delle comunità nei territori individuati ai sensi dell'articolo 12, nonché per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni negli ambiti territoriali da individuare secondo quanto disposto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «Questa legge disciplina inoltre le modalità:

a) per l'esercizio associato delle funzioni amministrative indicate nell'articolo 8 da parte dei comuni mediante le comunità;

b) per l'esercizio obbligatorio delle funzioni dei comuni mediante convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale
n. 3 del 2006*

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Consiglio delle autonomie locali*). — 1. La partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali, sia di natura normativa che d'indirizzo amministrativo, è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

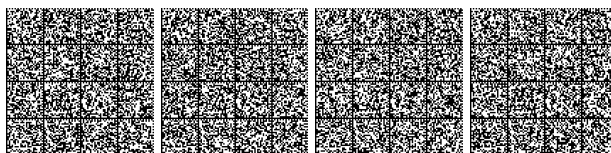
2. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).»

Art. 4.

*Modificazioni dell'articolo 8
della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle materie diverse da quelle del comma 1, la legge provinciale trasferisce le funzioni ai comuni, con l'obbligo di esercizio in forma associata; le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni per il tramite delle comunità. Il trasferimento delle funzioni garantisce l'effettivo potere delle comunità d'incidere sulle scelte amministrative in ragione delle specifiche peculiarità del loro territorio. Sono mantenuti in capo ai sindaci e ai comuni, fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9 bis, i compiti e le attività già loro attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.»



2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le comunità esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti d'indirizzo e di coordinamento approvati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le comunità si avvalgono delle proprie strutture operative oppure, mediante convenzione, delle strutture di altri enti pubblici o di loro organismi strumentali. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti d'indirizzo e di coordinamento previsti da questo comma le comunità definiscono il proprio modello organizzativo sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Se non lo fanno la Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dall'ordinamento degli enti locali.»

3. Nella lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: «ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione» sono soppresse.

4. Nella lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: «e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici» sono soppresse.

5. Le lettere *e*), *g*), *i*) e *j*) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogate.

6. La lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

«*h*) la programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;».

7. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle opere e interventi di interesse locale a carattere comunale, relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche.»

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Per promuovere specifici modelli di sviluppo territoriale integrati, gli strumenti di programmazione economica della Provincia, su richiesta delle comunità interessate, possono prevedere azioni e attività d'interesse locale i cui criteri d'attuazione sono assunti d'intesa con le singole comunità. Queste azioni e attività possono riguardare le seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio.

5-*ter*. La programmazione delle infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale è effettuata assicurando la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.»

9. I commi 7, 8, 11 e 13-*bis* dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

10. Nel comma 9 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Art. 5.

*Modificazioni dell'articolo 9
della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità».

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell'adozione degli strumenti di programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse assegnati. A tal fine:

a) gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie: di tali risorse si tiene conto anche nell'ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale;

b) gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata; l'intesa è conclusa nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione, anche in deroga alla vigente legislazione provinciale che regola le procedure di approvazione dei predetti strumenti; in caso di mancata intesa nei tempi previsti la Provincia può comunque approvare i propri atti, dando atto delle modalità con cui è stato attuato il contraddittorio e delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.»

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali.» sono inserite le seguenti: «I predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle imprese.»

4. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

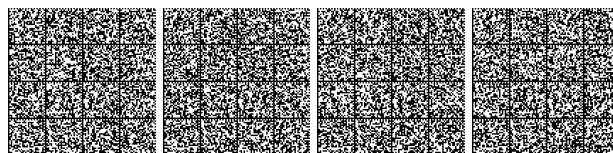
«*b*) gli standard o livelli minimi di qualità e di economicità delle prestazioni pubbliche;».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La definizione degli atti d'indirizzo e di coordinamento deve assicurare alle comunità, in rapporto alle risorse disponibili, un effettivo potere di decisione autonoma per l'esercizio della funzione oggetto d'indirizzo. Se sono rideterminate le risorse disponibili è conseguentemente ridefinito l'atto d'indirizzo e di coordinamento.

2-*ter*. Su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

2-*quater*. La Provincia, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi della comunità in caso di



omesso o non conforme esercizio delle funzioni in violazione di legge o dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e di coordinamento.»

Art. 6.

*Inserimento dell'articolo 9 bis
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni). — 1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;

b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;

c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;

d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;

e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare

l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invarianze organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;

b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);

c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i Comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La deliberazione di cui al comma 3 prevede l'esonerazione dall'obbligo di gestione associata per i comuni che a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al turno generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015 hanno avviato o completato processi di fusione. Il predetto esonero è inoltre previsto per i comuni che hanno avviato, entro la data di approvazione della predetta deliberazione, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le



condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune, la Giunta provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione.»

Art. 7.

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

«e) le intese con il Consiglio delle autonomie locali da attuare ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6.»

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel territorio della comunità della Vallagarina l'individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 8 è effettuata tenendo in considerazione la centralità del Comune di Rovereto nel territorio. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali a queste funzioni. Con convenzione tra la comunità e il Comune di Rovereto possono essere individuati anche compiti e attività esercitati dal comune relativamente al proprio territorio ed eventualmente a tutto o a una parte del territorio della comunità. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere che una quota delle

risorse del fondo previsto dall'articolo 24-bis, comma 1, assegnate alla Comunità della Vallagarina siano destinate al finanziamento di interventi individuati d'intesa tra la comunità e il Comune di Rovereto.

2-ter. Nel rispetto del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area del comparto autonomie locali, l'eventuale passaggio di personale è disciplinato da apposito accordo stipulato tra il Comune di Rovereto, la Comunità della Vallagarina e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

Art. 9.

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «da raggiungere ai sensi dell'articolo 6».

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: «La conferenza permanente stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito delle intese di cui all'articolo 6 sono stabiliti».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso di fusione tra due o più comuni appartenenti a territori diversi la Provincia, su proposta del comune derivante dalla fusione, dispone l'aggregazione di quest'ultimo all'uno o all'altro territorio, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 4.»

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

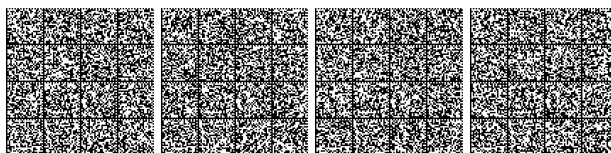
1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Aree geografiche). — 1. A seguito dell'approvazione della deliberazione di individuazione degli ambiti per la gestione associata dei servizi comunali, di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis, la Giunta provinciale su proposta delle amministrazioni interessate e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ripartire il territorio della comunità in aree geografiche individuate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) omogeneità delle caratteristiche geografiche, etnico-linguistiche, socio-economiche e sufficiente grado d'identificazione nelle tradizioni storico-culturali della popolazione;

b) adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pianificazione e di programmazione territoriale e socio-assistenziale.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire eventuali ulteriori criteri per la ripartizione del territorio ai sensi del comma 1.



3. Se tutti i comuni compresi in un'area geografica costituiscono, a seguito di fusione, un comune unico, tale comune assume, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Il Comune di Rovereto ha le caratteristiche per poter essere riconosciuto area geografica ai sensi del comma 1. A tal fine, con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa tra la comunità e il nuovo comune, sono definiti i rapporti attivi e passivi che passano in capo al comune. Il Comune di Rovereto può presentare la richiesta di riconoscimento dopo l'entrata in vigore di questo articolo.

4. Se in tutte le aree geografiche del territorio di una comunità si costituiscono comuni unici ai sensi del comma 3 si procede alla liquidazione della comunità ai sensi di quanto previsto dal comma 5.

5. Quando si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni di un territorio questo comune assume le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità per la liquidazione delle comunità sulla base delle disposizioni di questa legge per la liquidazione dei comprensori, in quanto compatibili.

6. Per assicurare che le funzioni siano esercitate nel rispetto del principio di adeguatezza, la Giunta provinciale può stabilire che determinate funzioni precedentemente gestite mediante le comunità siano esercitate dai comuni unici costituiti ai sensi dei commi 3 e 5:

a) attraverso una convenzione con le rispettive comunità o con altri comuni unici;

b) nel rispetto di linee guida uniformi adottate dai comuni unici, dalle comunità cui essi appartenevano precedentemente e da altri comuni unici costituiti nell'ambito di queste comunità.

7. Ove le convenzioni e le linee guida uniformi previste dal comma 6 non siano approvate entro il termine fissato dalla Giunta provinciale, la stessa può attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale.

8. Fino alla liquidazione della comunità ai sensi del comma 4, la Provincia definisce le risorse di cui all'articolo 24-bis spettanti all'intero territorio di cui all'articolo 12. Le comunità e i comuni-comunità definiscono d'intesa tra loro il riparto delle risorse tra gli enti interessati e la relativa programmazione degli interventi. In caso di mancata intesa trova applicazione quanto previsto dall'articolo 24-bis.»

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica

dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a € 2.500.000 nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale» sono soppresse.

2. All'inizio della lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «il numero dei componenti del comitato esecutivo e».

3. Le lettere c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogate.

4. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente: «Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica.»

5. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «tra uomo e donna» sono soppresse.

6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

«a) le forme della partecipazione popolare, del *referendum* propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter;».

7. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

«c-bis) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte; a tal fine è possibile prevedere l'istituzione della conferenza dei sindaci con funzioni propositive e consultive.»

8. Per essere istituita ai sensi della lettera c-bis) del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 la conferenza dei sindaci deve essere confermata con apposita integrazione dello statuto della comunità.

9. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «del comprensorio» sono sostituite con le parole: «della comunità di valle».

Art. 12.

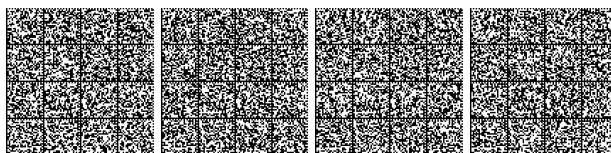
Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Organi della comunità*). — 1. Sono organi della comunità:

- a) il consiglio;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

2. Al presidente, ai membri del comitato esecutivo e a quelli del consiglio di comunità spetta un'indennità massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente



presso un ente locale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 (Norme sulle indennità di carica in favore degli amministratori comunali), non spetta alcuna forma di indennità, salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l'indennità prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale.»

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Il consiglio*). — 1. Il consiglio è l'organo d'indirizzo e controllo: approva i bilanci, i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto a esso sottoposto dal presidente di comunità: esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto.

2. Il consiglio è composto dal presidente di comunità, che lo presiede, e da:

a) ventidue componenti nelle comunità con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

b) sedici componenti nelle comunità con popolazione da 20.001 a 40.000 abitanti;

c) dodici componenti nelle comunità con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti;

d) dieci componenti nelle comunità con popolazione fino a 10.000 abitanti.

3. Il consiglio dura in carica cinque anni.

4. Salve diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Sono eleggibili alla carica di consigliere di comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), e dall'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Sono comunque compatibili con la carica di consigliere di comunità le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità.»

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Il presidente*). — 1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio e il comitato esecutivo.

2. Sono eleggibili alla carica di presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano all'elezione del presidente le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. La carica di presidente di comunità è compatibile con le cariche di consigliere, di sindaco e di assessore dei comuni appartenenti alla comunità.

3. Il mandato del presidente dura cinque anni; il presidente uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo.

4. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente. Il vicepresidente è designato dal presidente tra i componenti del comitato esecutivo o, nel caso di assenza del comitato esecutivo, tra i componenti del consiglio. In caso di mancata designazione, il componente del consiglio di comunità più giovane di età svolge le funzioni di vicepresidente.»

Art. 15.

Sostituzione dell'articolo 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis (*Il comitato esecutivo*). — 1. I componenti del comitato esecutivo diversi dal presidente sono nominati e revocati dal presidente medesimo.

2. Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente e da un numero massimo di quattro componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da ventidue componenti;

b) dal presidente e da un numero massimo di tre componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da sedici componenti;

c) dal presidente e da un numero massimo di due componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da dodici componenti.

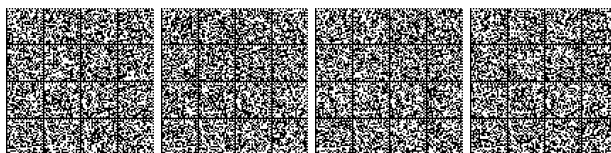
3. Nelle comunità il cui consiglio è composto da dieci componenti, le funzioni del comitato esecutivo sono attribuite al presidente, con possibilità di delega, per affari specifici, a singoli componenti del consiglio.

4. Nelle comunità composte da oltre ventuno comuni, gli statuti possono prevedere modalità di nomina tali da garantire la rappresentanza di sottoterritori definiti dallo statuto.

5. Nelle comunità in cui il comitato esecutivo è costituito da almeno tre componenti, uno di questi deve appartenere al genere meno rappresentato.

6. Per la tutela della popolazione mochena e di quella cimbra, la composizione del comitato esecutivo è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14-bis.

7. Possono essere nominati componenti del comitato esecutivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano alla nomina di componente del comitato esecutivo le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste da-



gli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. Sono comunque compatibili con la carica di componente del comitato esecutivo le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità.

8. Il comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo presidente, salvo quanto previsto dall'articolo 17-ter.»

Art. 16.

Inserimento dell'articolo 17-ter nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (Scioglimento del consiglio e decadenza del presidente e del comitato esecutivo). — 1. In caso di cessazione dalla carica di presidente di comunità il comitato esecutivo decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

2. Si procede allo scioglimento del consiglio anche in caso di:

a) dimissioni, presentate contestualmente, della metà più uno dei consiglieri;

b) riduzione dell'organo alla metà dei suoi componenti per impossibilità di surroga;

c) costituzione di un comune unico da parte di tutti i comuni compresi in un'area geografica, ai sensi dell'articolo 12-bis.

3. Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Provincia, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, il consiglio e il comitato esecutivo rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente; le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), con il decreto di scioglimento il Presidente della Provincia fissa i termini delle fasi del procedimento elettorale previste dal capo V bis. I termini decorrono dalla data del decreto. Il rinnovo del consiglio di comunità avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento. Il termine può essere prorogato, per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere l'elezione col turno elettorale generale delle comunità, come disciplinato dal capo V bis.

6. Se lo scioglimento del consiglio di comunità avviene nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale il presidente, il comitato esecutivo e il consiglio di comunità eletti rimangono in carica fino alla scadenza del turno elettorale generale successivo. Negli altri casi gli organi della comunità rimangono in carica fino al turno elettorale generale dei comuni.

7. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, pro-

posta da almeno due quinti dei componenti del consiglio e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.

8. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia e nei casi previsti dal comma 2, il decreto di scioglimento previsto dal comma 3 nomina un commissario che esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità.

9. In caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso subentra nella carica il primo dei non eletti.»

Art. 17.

Inserimento del capo V bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente capo:

«Capo V bis - Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità»

Art. 18.

Inserimento dell'articolo 17-quater nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-quater (Indizione delle elezioni). — 1. Le elezioni del consiglio e del presidente sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce anche le date di svolgimento delle fasi elettorali previste dagli articoli 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies.»

Art. 19.

Inserimento dell'articolo 17-quinquies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-quinquies (Presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri). — 1. Il presidente e i consiglieri sono eletti dal corpo per l'elezione degli organi della comunità.

2. Le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della comunità dalle ore otto del trentesimo giorno fino alle ore dodici del trentunesimo giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni.

3. La candidatura è depositata assieme al programma del candidato presidente e a un'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità, che devono essere sottoscritti da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità.



4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al 60 per cento degli stessi, arrotondato all'unità superiore.

5. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento del numero dei candidati; se da questa percentuale, applicata ai candidati del genere meno rappresentato, si ricava un numero che contiene una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero di questi candidati è arrotondato all'unità inferiore. Se la percentuale non è rispettata l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto di questo comma. La lista che, in seguito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 3 è inammissibile.»

Art. 20.

Inserimento dell'articolo 17-sexies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-sexies (Formazione del corpo per l'elezione degli organi della comunità). — 1. Il corpo per l'elezione degli organi della comunità è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3. Nelle comunità in cui, in applicazione della tabella C, il corpo per l'elezione degli organi di una comunità risulta composto da meno di quindici membri, ciascun comune appartenente alla comunità designa un numero doppio di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliari.

3. In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni ai sensi della tabella C con arrotondamento all'unità inferiore. I restanti componenti sono riservati alla maggioranza.

4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni consigliere può esprimere fino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.

5. I singoli comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti ai sensi dei commi 2 e 3.»

Art. 21.

Inserimento dell'articolo 17-septies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-sexies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-septies (Elezione del presidente di comunità). — 1. Il presidente di comunità è eletto dai consiglieri e sindaci costituenti il corpo per l'elezione degli organi della comunità con voto diretto, libero e segreto. L'elezione è indetta dal Presidente della Provincia con proprio decreto, entro trenta giorni dal termine per il deposito delle candidature a presidente di comunità e avviene in unica giornata, dalle ore otto alle ore venti, nel seggio elettorale costituito presso ciascuna comunità.

2. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente di comunità. Le schede di votazione sono fornite dall'ufficio elettorale previsto dall'articolo 17-quinquies, comma 2.

3. L'ufficio elettorale proclama eletto presidente di comunità il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato raggiunge questa maggioranza, il corpo per l'elezione degli organi della comunità è convocato il quattordicesimo giorno successivo, con decreto del Presidente della Provincia, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane. In caso di parità di voti nel ballottaggio è eletto il candidato alla carica di presidente più giovane.»

Art. 22.

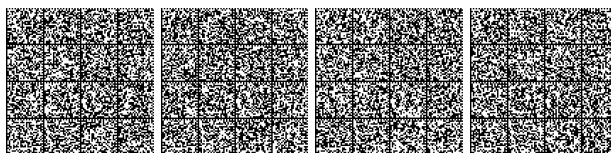
Inserimento dell'articolo 17-octies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-septies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-octies (Elezione del consiglio di comunità). — 1. Contestualmente all'elezione del presidente ciascun componente del corpo per l'elezione degli organi della comunità esprime il proprio voto di preferenza per un candidato consigliere; può essere espressa una seconda preferenza per un candidato di genere diverso dal primo. I voti di preferenza sono espressi sulla scheda per l'elezione del presidente e possono essere attribuiti solo a candidati appartenenti alla lista del presidente votato.

2. L'ufficio elettorale determina il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato e compone una graduatoria in ordine decrescente. A parità di voti di preferenza ottenuti è anteposto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità è anteposto il candidato più giovane.

3. I seggi sono attribuiti alle liste in proporzione al risultato elettorale ottenuto al primo turno dai candidati presidenti, assicurando almeno il 60 per cento dei seggi alla lista collegata al presidente eletto, con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1994.



L'ufficio elettorale proclama eletti consiglieri, in relazione ai seggi spettanti, in primo luogo i candidati presidenti non risultati eletti e successivamente i candidati che nell'ordine della graduatoria stabilita ai sensi del comma 2 hanno riportato le cifre individuali più alte. Se le preferenze espresse non consentono di completare la composizione del consiglio della comunità l'ufficio elettorale proclama eletti, fino al raggiungimento del numero di componenti assegnati per ogni lista, i primi candidati non eletti in base all'ordine di lista.

4. La prima seduta del consiglio della comunità è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.»

Art. 23.

*Inserimento dell'articolo 17-novies
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 17-*octies* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-novies (*Ulteriori disposizioni*). — 1. Le modalità per l'attuazione di questo capo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.»

Art. 24.

*Inserimento del capo V ter
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 17-novies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente capo:

«Capo V ter
Partecipazione nelle comunità»

Art. 25.

*Inserimento dell'articolo 17-decies
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 17-novies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo V ter della legge, è inserito il seguente:

«Art. 17-decies (*Processo partecipativo*). — 1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di decisioni pubbliche di competenza delle comunità, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;

b) integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società;

c) valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali;

d) promozione di un'informazione trasparente e imparziale;

e) promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva;

f) rafforzamento della legittimazione e del ruolo delle comunità e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni;

g) riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure decisionali.»

Art. 26.

*Inserimento dell'articolo 17-undecies
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 17-decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-undecies (*Diritti di partecipazione*). — 1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini aventi un'età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio della comunità e i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del processo partecipativo.

2. Sono legittimati a proporre l'attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni.»

Art. 27.

*Inserimento dell'articolo 17-duodecies
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 17-undecies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-duodecies (*Autorità per la partecipazione locale*). — 1. L'autorità per la partecipazione locale, di seguito denominata autorità, è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi nelle comunità.

2. L'autorità è nominata dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Provincia.

3. L'autorità è composta da un funzionario provinciale, da un membro designato dal Consiglio provinciale a maggioranza qualificata e da uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra persone di provata competenza in materia di processi decisionali pubblici: il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per la scelta e i requisiti dei componenti esperti.

4. L'autorità si riunisce almeno due volte l'anno, oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità. Ai componenti dell'autorità spetta il rimborso delle spese di viaggio e di quelle per la consu-



mazione dei pasti sostenute per lo svolgimento della loro attività, nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Ai componenti esperti spettano i compensi determinati nella deliberazione di nomina entro i limiti massimi definiti in base alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

5. L'autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza, il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.»

Art. 28.

Inserimento dell'articolo 17-ter decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-duodecies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter decies (*Compiti dell'autorità*). —

1. L'autorità svolge in particolare i seguenti compiti:

a) attiva d'ufficio i processi partecipativi previsti dall'articolo 17-quater decies, comma 1;

b) valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall'articolo 17-undecies, comma 2, e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia;

c) decide sulla rilevanza e la titolarità dell'interesse a partecipare dei soggetti previsti dall'articolo 17-undecies, comma 1;

d) cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati;

e) assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l'ampia diffusione delle relative informazioni, anche assicurandone la pubblicità nei siti istituzionali delle comunità;

f) fornisce assistenza e consulenza ai comuni nei casi previsti dall'articolo 17-quater decies, comma 3.»

Art. 29.

Inserimento dell'articolo 17-quater decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-quater decies (*Forme della partecipazione*). — 1. Sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione:

a) la proposta di piano sociale;

b) il documento preliminare all'accordo-quadro di programma;

c) il programma degli investimenti territoriali previsto dall'articolo 24-bis, comma 1;

d) la proposta di programma di sviluppo economico.

2. La comunità comunica all'autorità l'avvio della procedura per l'approvazione degli atti previsti dal comma 1, per consentire l'attivazione del processo partecipativo.

3. Al di fuori dei processi indicati nel comma 1, i soggetti previsti dall'articolo 17-undecies, comma 2, possono presentare all'autorità per la partecipazione proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti o decisioni che rientrano nelle competenze della comunità di riferimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta per l'attivazione di un processo di partecipazione, l'autorità per la partecipazione comunica ai soggetti promotori l'esito della valutazione in merito alla ammissibilità della proposta e, in caso di risposta positiva, le modalità di svolgimento del processo partecipativo. L'autorità è tenuta comunque a motivare le proprie decisioni. Qualora l'autorità per la partecipazione non risponda entro il termine fissato in questo comma, la proposta di partecipazione si intende ammessa e gli atti o le decisioni oggetto della proposta sono sospesi fino alla conclusione del processo partecipativo.

4. I comuni possono avvalersi del supporto amministrativo dell'autorità nell'attivazione di processi partecipativi afferenti ai soli territori comunali.

5. L'autorità può strutturare i processi partecipativi nelle forme da essa ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Le modalità di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati.»

Art. 30.

Inserimento dell'articolo 17-quindecies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-quindecies (*Esiti ed effetti dei processi partecipativi*). — 1. Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione, mediante l'approvazione da parte dell'autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la comunità interessata a decidere in modo conforme. La comunità motiva comunque le proprie decisioni, se differiscono dai risultati emersi nel processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale della comunità.»

Art. 31.

Inserimento dell'articolo 17-sedecies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17-quindecies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-sedecies (*Altre disposizioni*). — 1. La Provincia assicura la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'autorità.



2. Con regolamento sono stabilite le norme di esecuzione di questo capo e la data entro la quale le comunità devono modificare i propri statuti in conformità alle disposizioni di questo capo e del regolamento.

3. Questo capo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 2.»

Art. 32.

Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Il comma 14-*bis* dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«14-*bis*. Per la tutela della popolazione mochena e rispettivamente di quella cimbria, nelle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati dal comma 12 il comitato esecutivo è composto da un ulteriore componente: nel caso previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 3, se il comitato esecutivo non è costituito, il presidente delega a un consigliere la tutela delle predette popolazioni.»

Art. 33.

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità*). — 1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, approva disposizioni in materia di tributi locali che ne riducono il gettito, l'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto individua le modalità finanziarie per compensare o diminuire l'impatto della riduzione qualora le disposizioni siano state oggetto di intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni.

3. La Provincia e i comuni assicurano la perequazione delle risorse per la spesa corrente con riguardo ai comuni con minore capacità fiscale e ai livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche, mediante il fondo di solidarietà comunale disciplinato dall'articolo 24.

4. Questa legge promuove l'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese d'investimento, individuando nella comunità il soggetto competente all'individuazione delle opere strategiche e all'eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 24-*bis*.»

Art. 34.

Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Patto di stabilità provinciale*). — 1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e secondo il principio di leale collaborazione, al conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall'ordinamento europeo e degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione europea.

2. Per perseguire le finalità del comma 1, nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 27 sono definiti i vincoli, i concorsi, gli obblighi e gli obiettivi da assegnare ai comuni e alle comunità.

3. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione:

a) di obiettivi comuni di politica tributaria, di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, delle prestazioni pubbliche e dell'efficienza economica;

b) di strumenti e procedure volti ad assicurare la trasparenza della spesa pubblica e della tassazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei ruoli istituzionali di Provincia, comuni e comunità;

c) di strumenti per la corretta misurazione della capacità fiscale;

d) di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico.»

Art. 35.

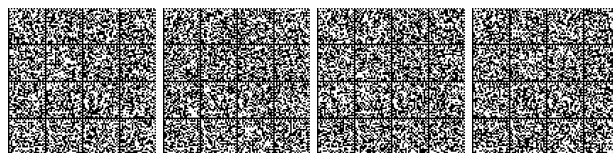
Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale*). — 1. Al finanziamento delle spese di parte corrente provvedono i comuni con le entrate proprie e con quelle derivanti dagli strumenti di perequazione previsti da quest'articolo.

2. Per i fini del comma 1 spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo di solidarietà comunale finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche.

3. Il fondo di solidarietà è definito per ambiti corrispondenti ai territori delle comunità: è alimentato con risorse provinciali e con una quota del gettito dei tributi locali e delle altre entrate proprie degli enti locali, definita nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto speciale, riscossa nei comuni con maggiore capacità fiscale, che i comuni versano nel fondo. Nell'intesa si tiene conto anche del concorso dei territori alla promozione dello sviluppo.



4. Una quota del fondo di solidarietà è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mocheni e cimbre per le finalità previste dallo Statuto speciale.

5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni e dei trasferimenti a carico dei comuni, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse prestazioni.»

Art. 36.

*Inserimento dell'articolo 24-bis
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Fondi per il finanziamento delle spese d'investimento*). — 1. La Provincia istituisce un fondo destinato alle comunità per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento di comuni e comunità considerate rilevanti dalla programmazione provinciale e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità. I criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali: nei casi di particolare complessità territoriale ai fini della ripartizione delle risorse, nell'ambito di questi criteri la Giunta provinciale può definire sottoambiti all'interno del territorio della comunità. Quote del fondo possono essere destinate dalla Giunta provinciale al finanziamento di opere e interventi d'interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d'interesse specifico di singoli enti locali. Le comunità, con il programma degli investimenti territoriali, individuano gli interventi propri e dei comuni ai quali le risorse del fondo sono destinati, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta provinciale; in caso d'inadempimento di quest'obbligo, all'individuazione degli interventi provvede direttamente la Giunta provinciale. La programmazione degli interventi, prima dell'approvazione definitiva, è trasmessa alla Giunta provinciale per la valutazione della sua coerenza con la programmazione della Provincia e con gli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 9, comma 2. I programmi di investimento territoriale indicati in questo comma sono approvati dopo aver esperito le procedure di dibattito pubblico previste dal capo V ter.

2. Per il finanziamento delle spese d'investimento dei comuni e delle comunità diverse da quelle del comma 1 è costituito un fondo alimentato con risorse provinciali e ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all'incremento di queste infrastrutture.

3. Sulla base di criteri e modalità previsti nell'intesa annuale in materia di finanza locale, in luogo dell'erogazione di risorse ai sensi del comma 1 la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino S.p.A., previa convenzione con gli enti interessati.

4. I criteri di riparto delle risorse previste da quest'articolo devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d'investimento.»

Art. 37.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento dello statuto della comunità alle disposizioni di questa legge le procedure per la nomina dei componenti del consiglio, del presidente e del comitato esecutivo da parte della comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. I componenti degli organi della comunità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina dei nuovi organi della comunità secondo quanto previsto da questa legge.

Art. 38.

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: «Attraverso la stipulazione di una apposita convenzione, i comuni possono inoltre avvalersi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale del comprensorio cui appartengono ovvero degli enti individuati dalla legge provinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali.» sono soppresse.

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi, compiti e attività comunali.

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 4) della lettera a) del comma 3 le parole: «le comunità» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti capofila»;

b) nel comma 5 le parole: «In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale.» sono soppresse.

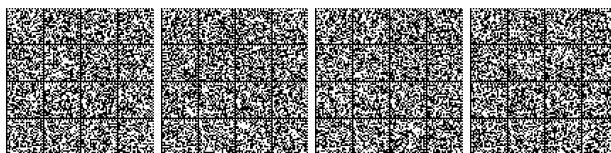
2. All'articolo 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «, mediante le comunità di appartenenza,» sono soppresse;

b) nel comma 1 le parole: «e dal presidente della comunità di riferimento» sono soppresse;

c) nel comma 2 le parole: «e dal presidente della comunità» sono soppresse;

d) il comma 1-bis, il comma 3, il comma 3-ter e il comma 4 sono abrogati;



e) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. La Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'avvio delle gestioni associate, previste da quest'articolo le cui convenzioni sono state sottoscritte entro il 30 giugno 2014, mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie previste dall'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinati i criteri e le modalità di assegnazione di queste risorse.»;

f) il comma 7 è abrogato.

3. I commi 1, 1-*ter*, 2, 4-*bis*, 5, 6 e 7-*bis* dell'articolo 8-*bis* della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogati a decorrere dalla data stabilita dal provvedimento d'individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 8-*bis* della legge provinciale n. 27 del 2010 come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 8-*ter* della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° luglio 2013 i comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti compresi nel territorio di ciascuna comunità esercitano obbligatoriamente il servizio di segreteria in gestione associata, mediante convenzione. La convenzione individua i criteri e le modalità di organizzazione del servizio, per assicurare che i segretari dei comuni aderenti alla gestione in forma associata provvedano alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte degli enti del territorio di riferimento aderenti alla convenzione.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) nel comma 4 le parole: «Nel rispetto della convenzione di cui al comma 2, l'organismo composto dai rappresentanti dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata attribuisce ai segretari degli enti aderenti alle convenzioni le funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dagli stessi comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica.» sono soppresse;

d) il comma 5 è abrogato;

e) nel comma 6 la parola: «convenzione-quadro» è sostituita dalla seguente: «convenzione»;

f) nel comma 7, dopo le parole: «è consentita nella misura necessaria ad assicurare la presenza sul territorio» sono inserite le seguenti: «della comunità di appartenenza»;

g) nel comma 7 le parole: «Le modalità per assicurare tale dotazione di personale sono definite dall'organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo di gestione in forma associata del servizio.» sono soppresse.

5. L'articolo 8-*ter* della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato a decorrere dalla data stabilita dal provvedimento d'individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge provinciale n. 3 del

2006. Fino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 8-*ter* della legge provinciale n. 27 del 2010 come modificato dal presente articolo.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 GIUGNO 2005, N. 7 (LEGGE PROVINCIALE SUL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 2005)

Art. 40.

Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (Definizioni). — 1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni date dall'articolo 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), oltre alle seguenti:

a) collegio territoriale: insieme dei comuni ricadenti nella circoscrizione del medesimo territorio ad eccezione dei comuni con popolazione superiore ai dodicimila abitanti;

b) assemblea territoriale: assemblea costituita dai sindaci dei comuni compresi nello stesso collegio territoriale;

c) collegio delle minoranze germanofone: insieme dei comuni di Luserna, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina;

d) assemblea dei comuni delle minoranze germanofone: assemblea costituita dai sindaci dei comuni compresi nel collegio delle minoranze germanofone;

e) dimensione demografica del collegio o popolazione complessiva del collegio: popolazione residente nei comuni del collegio secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

f) consorzio: società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;

g) presidente del consorzio: presidente del consiglio di amministrazione del consorzio indicato nella lettera f).»

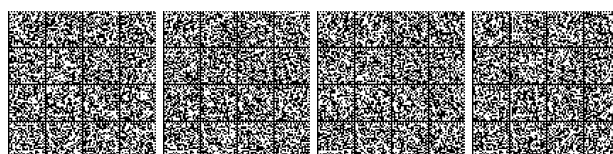
Art. 41.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Composizione). — 1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:

a) un sindaco in rappresentanza di ciascun collegio territoriale di dimensione demografica inferiore a venticinquemila abitanti;



b) due sindaci in rappresentanza di ciascun collegio territoriale di dimensione demografica uguale o superiore a venticinquemila abitanti;

c) un sindaco in rappresentanza del collegio dei comuni delle minoranze germanofone individuato a rotazione, tra i sindaci dei comuni mocheni e cimbri;

d) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a dodicimila abitanti;

e) il presidente del consorzio;

f) il sindaco di un comune che a seguito di fusione ha assunto le funzioni di comunità ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;

g) un presidente di comunità nominato dai presidenti di comunità tra loro a maggioranza dei votanti in una seduta convocata dal presidente del consorzio.»

Art. 42.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Designazione e nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali*). — 1. I componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono designati, entro novanta giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, dalle assemblee territoriali e dall'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone.

2. Se durante il mandato un sindaco nominato nel Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), cessa dalla carica di sindaco, esso decade dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali. Le procedure per la sua sostituzione, valida per la durata residua del quinquennio, sono avviate entro trenta giorni dalla comunicazione della decadenza, secondo quanto previsto per la designazione originaria. Nel caso di cessazione dei componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), subentrano temporaneamente nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario.

3. Possono partecipare al voto ed essere designati quali componenti del Consiglio delle autonomie locali, nell'assemblea e per il collegio di riferimento, solo i sindaci in carica nel giorno della votazione.

4. In esito alle procedure previste dai commi 1 e 2 il presidente del consorzio, con decreto da pubblicare a fini costitutivi nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali. Se entro la scadenza del termine previsto dal comma 1 o dal comma 2 un'assemblea territoriale, oppure l'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone, non ha comunicato la designazione del proprio rappresentante, è temporaneamente nominato all'interno del Consiglio delle autonomie locali il componente dell'assemblea di riferimento più giovane in ordine d'età avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Ciascuna assemblea territoriale o l'assemblea delle minoranze germanofone può sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, designato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con le modalità ivi stabilite. Il presidente del consorzio è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla richiesta, l'assemblea interessata qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti. Se l'assemblea non procede per qualsiasi causa alla nuova designazione, si intende confermato per il collegio il rappresentante già in carica.

6. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia.»

Art. 43.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modalità di designazione del Consiglio delle autonomie locali*). — 1. La designazione dei rappresentanti di ciascun collegio territoriale e del collegio delle minoranze germanofone è disciplinata da quest'articolo e dalle eventuali ulteriori regole approvate dall'assemblea di riferimento prima dell'apertura della votazione:

a) l'assemblea è convocata dal presidente del consorzio ed è presieduta dal sindaco più anziano d'età presente al momento di apertura della seduta: ai lavori dell'assemblea ha diritto a partecipare, con diritto di parola, il presidente del consorzio;

b) il presidente dell'assemblea nomina tra i sindaci due scrutatori, che sottoscrivono, assieme a lui e al segretario verbalizzante, il verbale della seduta, tempestivamente comunicato al presidente del consorzio;

c) la designazione della rappresentanza del collegio territoriale e del collegio delle minoranze germanofone è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea di riferimento;

d) ciascun sindaco esprime un voto, in forma palese e per alzata di mano.

2. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia.»

Art. 44.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Insedimento del Consiglio delle autonomie locali*). — 1. Il presidente del consorzio, entro venti giorni dalla data di nomina dei componenti convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali e la presiede sino all'elezione del presidente.

2. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia.»



Art. 45.

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e la giunta, salvo che ritenga di rinviare motivatamente l'elezione di uno o più di questi organi alla seduta successiva.»

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative, in luogo del Consiglio delle autonomie locali, a una giunta istituita in seno al consiglio, nonché funzioni consultive a commissioni speciali o permanenti.»

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento, in particolare, assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumenti informatici.»

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali, della giunta e delle commissioni eventualmente istituite esprime un voto.»

5. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio delle autonomie locali, la giunta e le commissioni eventualmente istituite deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.»

6. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«6. I componenti del Consiglio delle autonomie locali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti dei collegi.»

Art. 46.

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 sono inserite le parole: «con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuati gli atti cui non si applica questa lettera;».

2. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 le parole: «laddove le predette intese riguardino la Provincia e gli enti locali, esse sono definite nell'ambito della conferenza permanente prevista dall'articolo 9;» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 e quanto specificamente previsto dalle leggi provinciali, i termini per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali e per la definizione delle intese sono stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, può differire i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'espressione di intese e pareri.»

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è inserito il seguente:

«5-bis. La Giunta provinciale procede all'adozione delle decisioni in materia di finanza locale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Sono comunque soggette alla suddetta procedura le scelte riguardanti:

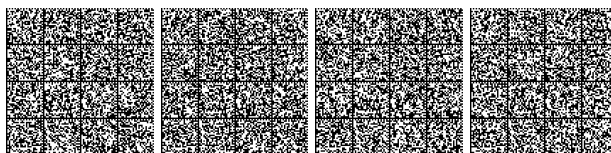
- a) l'ammontare delle risorse destinate agli enti locali e le relative modalità di riparto;
- b) la gestione della liquidità degli enti locali;
- c) la disciplina dei tributi locali nonché la definizione di atti di indirizzo e di coordinamento per la relativa applicazione;
- d) la regolamentazione del patto di stabilità provinciale e dei vincoli alla spesa degli enti locali.»

Art. 47.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Modalità di definizione delle intese e rapporti con il Consiglio provinciale). — 1. Le intese richieste sugli atti di competenza della Giunta provinciale sono



raggiunte con l'approvazione del medesimo testo da parte del Consiglio delle autonomie locali e della Giunta provinciale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le ulteriori intese previste dalla normativa vigente sono approvate, da parte del Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. I protocolli d'intesa sono sottoscritti dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per esaminare lo stato del sistema delle autonomie locali nella provincia di Trento. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità per l'attuazione di questo comma.»

Art. 48.

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è abrogato.

Art. 49.

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 le parole: «dell'ufficio di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della giunta».

Art. 50.

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 sono abrogati.

Art. 51.

Disposizione transitoria

1. Le modificazioni della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 introdotte da questa legge si applicano dal primo rinnovo del Consiglio delle autonomie locali successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

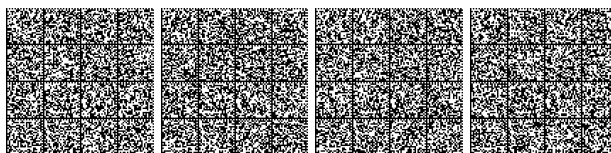
Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale, ad eccezione delle nuove spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 di questa legge, previste nell'importo di € 15.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 20.10.110 (Trasferimenti ai comprensori e alle comunità per oneri di gestione). Alla copertura dei nuovi oneri derivanti da questo articolo si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'articolo 75, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 novembre 2014

ROSSI

Allegato A

Inserimento della tabella B nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 6)

"Tabella B

Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9 bis

1.	Segreteria generale, personale e organizzazione
2.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5.	Ufficio tecnico
6.	Urbanistica e gestione del territorio
7.	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
8.	Servizi relativi al commercio
9.	Altri servizi generali

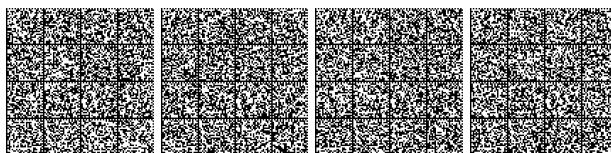
Allegato B

Inserimento della tabella C nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 20)

"Tabella C

Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l'elezione degli organi delle comunità (articolo 17 sexies, comma 2)

CLASSI DEMOGRAFICHE	NUMERO DEI COMPONENTI DEL CORPO ELETTORALE
comuni con popolazione fino a 500 abitanti	3
comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti	4
comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti	5
comuni con popolazione da 2.001 a 4.000 abitanti	7
comuni con popolazione da 4.001 a 5.000 abitanti	8
comuni con popolazione da 5.001 a 8.000 abitanti	9
comuni con popolazione da 8.001 a 12.000 abitanti	11
comuni con popolazione da 12.001 a 20.000 abitanti	14
comuni con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti	16
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	20



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 023/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall’articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE

Visti gli incentivi previsti dall’art. 6, commi 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)», destinati ai soggetti individuati puntualmente nei commi 5, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, nonché ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma del medesimo art. 6;

Visto lo schema di «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall’art. 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;

Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 162;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall’art. 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall’articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51

Art. 1 - Modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 2 - Modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 4 - Modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 5 - Modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 6 - Modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 7 - Modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 8 - Modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 9 - Modifica all’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 10 - Modifica all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 11 - Modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 12 - Modifica all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1.

*Modifica all’articolo 1
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

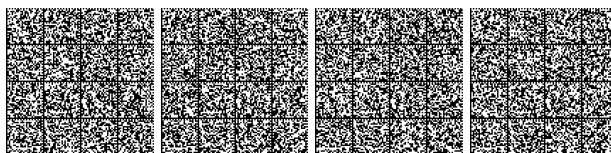
1. Al comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le parole: «di seguito denominata legge,» sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),».

Art. 2.

*Modifica all’articolo 4
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Dopo il comma 3 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il pagamento dell’incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l’effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. ».



Art. 3.

*Inserimento dell'art. 4-bis
nel decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall'art. 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)), è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Utile ragionevole). — 1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.»

Art. 4.

*Modifica all'articolo 6
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Al secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le parole: «fabbricazioni di finanziamento stimato» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a un utile ragionevole.»

Art. 5.

*Modifica all'articolo 7
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Al rendiconto sono allegati:

a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo, ai fini della verifica di cui all'art. 8, comma 3;

b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerge il perseguimento delle finalità di pubblico interesse;

c) per le imprese: l'elenco analitico della documentazione presentata, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 è abrogato.

Art. 6.

*Modifica all'articolo 8
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 6, comma 72, lettera a), della legge, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.»

2. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 6, comma 72, lettera b), della legge, per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.»

3. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'art. 6, comma 73, della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), emerge che l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.»

4. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 è abrogato.

Art. 7.

*Modifica all'articolo 10
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale»;

b) dopo le parole: «spese per coppe e premi per concorsi» sono inserite le parole: «spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico relativi all'attività finanziata» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata».

Art. 8.

*Modifica all'articolo 11
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, è aggiunta la seguente:

«i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici».

Art. 9.

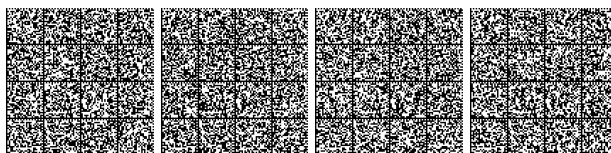
*Modifica all'articolo 15
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le parole: «fabbricazioni di finanziamento stimato» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a un utile ragionevole.»

Art. 10.

*Modifica all'articolo 17
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 dopo le parole: «spesa effettivamente sostenuta per la medesima attività» sono inserite le seguenti parole: «e un utile ragionevole.»



Art. 11.

*Modifica all'articolo 19
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico relativi alla manifestazione» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili alla manifestazione».

Art. 12.

*Modifica all'articolo 20
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

15R00182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 febbraio 2015, n. 025/Pres.

Regolamento per la disciplina dell'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *e*), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 18 febbraio 2015, n. 7)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), ed in particolare l'art. 29, comma 1, lettera *e*), che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione per disciplinare l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;

Visto il programma di adeguamento tecnologico del sistema tavolare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2001 del 27 ottobre 2011, che ha approvato le linee d'indirizzo per l'adeguamento tecnologico del sistema tavolare;

Considerato che nell'ambito dell'adeguamento tecnologico è prevista la revisione delle applicazioni informatiche in uso e la gestione informatizzata del procedimento tavolare;

Ritenuto pertanto di dover riformulare il regolamento concernente l'attività degli agenti contabili e la stesura del conto giudiziale, onde consentire in particolare la dematerializzazione di quest'ultimo;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 133;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina dell'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *e*), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la disciplina dell'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *e*), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Riscossione dei diritti tavolari

Art. 3 - Emissione delle quietanze d'incasso

Art. 4 - Quietanze d'incasso annullate

Art. 5 - Quietanze d'incasso illeggibili o deteriorate

Art. 6 - Conto giudiziale elaborato informaticamente

Art. 7 - Firma digitale e trasmissione del conto giudiziale

Art. 8 - Norma di rinvio

Art. 9 - Abrogazioni

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 29, comma 1, lettera *e*) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), disciplina le modalità di riscossione dei diritti tavolari e le operazioni di rilascio delle quietanze d'incasso da parte degli agenti contabili titolari e sostituti degli uffici tavolari della Regione.

2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di stesura e di trasmissione dei conti giudiziali, secondo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).



Art. 2.

Riscossione dei diritti tavolari

1. L'agente contabile riscuote presso gli sportelli degli uffici tavolari i diritti tavolari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15/2010 mediante:

- a) denaro contante;
- b) assegni circolari.

Art. 3.

Emissione delle quietanze d'incasso

1. Gli agenti contabili preposti alla riscossione dei diritti tavolari provvedono al rilascio della quietanza attestante l'incasso delle somme riscosse.

2. Le quietanze sono numerate progressivamente (protocollo) per agente contabile titolare e, per ciascun esercizio, dal sistema informatico. Ogni numero di protocollo è univoco: qualora sia necessario annullare la quietanza, trova applicazione l'articolo 4.

3. La quietanza viene compilata ed emessa con l'utilizzo del sistema informatico in dotazione agli uffici tavolari secondo le regole sull'utilizzo dell'immagine coordinata della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e riporta:

- a) gli estremi dell'ufficio tavolare presso cui viene emessa;
- b) il protocollo;
- c) la data;
- d) il nominativo dell'agente contabile titolare;
- e) l'indicazione del soggetto pagatore o di quello per conto del quale viene effettuato il pagamento;
- f) l'importo riscosso;
- g) la causale.

4. La quietanza viene emessa in unico originale all'atto del pagamento, originale che viene consegnato al soggetto pagante, il quale può, esclusivamente in tale momento, eccepire l'erroneità di alcuni dati contenuti nella quietanza e pretendere l'annullamento. È consentito in ogni momento all'agente contabile, nel rispetto delle norme vigenti, richiedere il versamento di importi suppletivi ad integrazione di minori importi in precedenza versati.

Art. 4.

Quietanze d'incasso annullate

1. Qualora all'atto del pagamento venga riscontrato un errore nell'indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 3, e si renda necessario procedere all'annullamento della quietanza, la quietanza viene annullata mediante l'utilizzo del sistema informatico e vidimata dall'agente contabile.

2. Le quietanze annullate vengono allegate al conto giudiziale di cui all'articolo 6.

3. Non è consentito l'annullamento di quietanze precedenti l'ultima emessa dal sistema informatico.

Art. 5.

Quietanze d'incasso illeggibili o deteriorate

1. Qualora la quietanza emessa con l'utilizzo dei mezzi informatici risulti illeggibile o irrimediabilmente deteriorata, l'agente contabile rilascia all'avente diritto una ristampa, prodotta anch'essa con l'utilizzo dei mezzi informatici, e recante la dicitura «ristampa».

Art. 6.

Conto giudiziale elaborato informaticamente

1. Il conto giudiziale viene elaborato con l'utilizzo dei mezzi informatici distintamente per ciascun ufficio tavolare e si compone di un file relativo alla gestione annuale od al periodo di gestione dell'agente contabile titolare.

2. Il conto giudiziale riporta in particolare, nella sezione dedicata al carico il saldo a debito per il precedente esercizio o gestione, le somme riscosse per ciascuna quietanza emessa nel periodo di riferimento, il totale degli importi a fine giornata.

3. Nella sezione dedicata allo scarico il conto giudiziale riporta in particolare gli estremi del versamento relativo al saldo a debito per il precedente esercizio o gestione nonché i singoli versamenti effettuati nel corso della gestione cui si riferisce il rendiconto.

4. Il riassunto del conto giudiziale reca in particolare il totale delle sezioni dedicate, rispettivamente, al carico ed allo scarico, nonché il relativo saldo a debito risultante dalla differenza tra il carico e lo scarico.

5. Sono allegati al conto giudiziale:

- a) l'elenco analitico delle quietanze emesse nel periodo di rendicontazione;
- b) l'elenco delle quietanze annullate ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

Firma digitale e trasmissione del conto giudiziale

1. L'agente contabile cui si riferisce la gestione dell'esercizio controlla ed eventualmente corregge le anomalie riscontrate dall'elaborato prodotto dal sistema.

2. Il file ed i relativi allegati, trasformati in formato immutabile, vengono sottoscritti con firma digitale dall'agente contabile e trasmessi per il tramite del servizio competente in materia di libro fondiario alla direzione regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie, per il successivo inoltro alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

3. Unitamente a quanto previsto nel comma 2, vengono inviati con le stesse modalità alla direzione competente in materia di risorse economiche e finanziarie i file sottoscritti digitalmente recanti la scansione delle quietanze annullate ai sensi dell'articolo 4 e la scansione delle quietanze di riscossione emesse dal Tesoriere o delle ricevute di versamento in conto corrente postale.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Art. 9.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1997, n. 0172/Pres. (Regolamento relativo alle operazioni di rilascio delle quietanze d'incasso dei diritti tavolari da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari e alle modalità di stesura dei conti giudiziali).

2. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0494/Pres. (Regolamento relativo alle operazioni di rilascio delle quietanze d'incasso dei diritti tavolari da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari e alle modalità di stesura dei conti giudiziali. Approvazione modifiche allegati 1, 2 e 4).



Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2015, n. **030/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della LR 16/2002, emanato con DPR n. 113/2005.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 18 febbraio 2015, n. 57)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), con la quale la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico dal punto di vista tecnico ed organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, nonché le concessioni per l'utilizzazione di acque pubbliche e di altri beni demaniali;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) che disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale medesima;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, ora Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e pro-

grammazione politiche economiche e comunitarie, a decorrere dal 1° aprile 2011, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua;

Rilevato pertanto che la determinazione dei canoni relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide rimane soggetta alla disciplina di cui al citato art. 57, comma 1, della legge regionale n. 16/2002;

Atteso che il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, prevede che i canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto;

Preso atto che in conseguenza dell'attuale situazione economica, il mercato dei materiali inerti ha subito un forte calo, per cui la Giunta regionale ha ravvisato l'opportunità di rivedere l'entità dei canoni di estrazione del materiale litoide dal demanio idrico, coerentemente con il citato art. 57, comma 2;

Ravvisata l'opportunità e l'utilità che il processo di revisione dei canoni relativi all'estrazione del materiale litoide avvenga contestualmente all'iter di approvazione del disegno di legge regionale in materia di difesa del suolo, già sottoposto alla Giunta regionale, in modo da poter tenere conto di possibili variazioni della relativa disciplina;

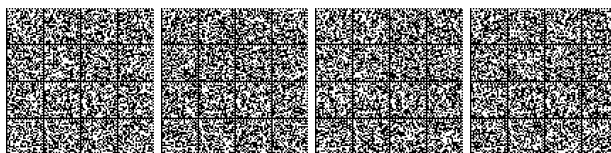
Ritenuto pertanto, nelle more del processo di revisione sopra menzionato e in adempimento all'obbligo sancito con cadenza biennale dall'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 16/2002, di procedere all'aggiornamento dei canoni demaniali relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua per il biennio 2015-2016;

Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene determinato in base alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo biennio, come disposto dall'art. 2 del Regolamento approvato con proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres.;

Visto il Regolamento approvato con proprio decreto di data 31 dicembre 2012, n. 0279/Pres. recante l'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il biennio 2013-2014;

Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 16/2002 è riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio;

Rilevato che la variazione percentuale calcolata in base agli indici ISTAT risulta determinata nella misura del + 0,8% che costituisce la maggiorazione percentuale da applicare ai canoni del Tariffario Generale pertinente al biennio 2015-2016, rispetto a quelli del biennio 2013-2014, aggiornata al mese di novembre 2014;



Ritenuto pertanto di aggiornare i canoni relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, sulla base della predetta variazione degli indici ISTAT;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 163 di data 30 gennaio 2015;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P. Reg. 113/2005», riguardante i canoni da applicare per gli anni 2015 e 2016 alle concessioni di estrazione di materiale litoide e di derivazione d'acqua, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato A al D.P.Reg. 113/2005

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16) è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

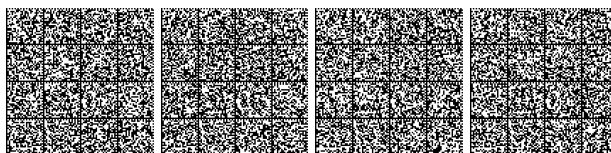
Decorrenza canoni

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) i canoni di cui all'allegato A, come sostituito dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 per il biennio 2015-2016.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.



ALLEGATO A
(riferito all'art. 1)

Sostituzione dell'allegato A al D.P.Reg. 113/2005/Pres.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 1 del D.P.Reg. 113/2005/Pres.)

**TARIFFARIO GENERALE PER GLI ANNI 2015 E 2016
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015**

ESTRAZIONE MATERIALE LITOIDE

Estrazione di materiale sedimentato dall'alveo dei corsi d'acqua del Demanio Regionale.

1A1	Estrazione di ghiaia o sabbia pronta	€/mc.	4,58
1A2	Estrazione di misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio	€/mc.	3,95
1A3	Estrazione di misto sabbia e limo argilloso	€/mc.	3,71
1A4	Estrazione di massi di volume superiore a mc. 0,50	€/ton.	1,85
1A5	Estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla comunque utilizzato per sottofondi:		
	a) misto in natura senza impurità	€/mc.	1,77
	b) comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti	€/mc.	1,19

DERIVAZIONE D'ACQUA

6A1	Uso irriguo, per ogni modulo pari a l. 100/s	€	49,45
6A2	Uso irriguo, a bocca libera, per Ha.	€	0,43
6A3	Consumo umano, per ogni modulo pari a l. 100/s	€	2.107,38
6A4	Uso industriale, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno	€	15454,00
6A5	Uso industriale, con restituzione, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno	€	7727,00
6A6	Uso piscicoltura e irrigazione di attrezzature sportive, per ogni modulo pari a l. 100/s	€	351,22
6A7	Uso idroelettrico e forza motrice, per ogni Kilowatt	€	14,38
6A8	Uso riqualificazione di energia, per ogni Kilowatt	€	4,79
6A9	Uso igienico e assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi, per ogni modulo pari a l. 100/s.	€	1053,68

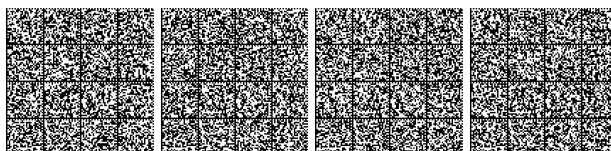
Canone fisso:

6A10	Uso a servizio di malghe, rifugi alpini, edifici isolati dove non viene svolta attività produttiva, ubicati in zona montana, non dotati di strutture acquedottistiche, e per prelievi comunque inferiori a l. 3/s.	€	59,29
------	--	---	-------

Importi minimi da corrispondere per le categorie sopra individuate:

6A 1b	Uso irriguo	€	3,19
6A 3b	Consumo umano	€	351,22
6A 4b	Uso industriale	€	2107,38
6A 5b	Uso industriale, con restituzione	€	2107,38
6A 6b	Uso piscicoltura e irrigazione di attrezzature sportive	€	114,63
6A 7b	Uso idroelettrico e forza motrice	€	19,10
6A 9b	Uso igienico ed assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi	€	114,63

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2015, n. 1.

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. L'Amministrazione regionale, anche al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci, di monitoraggio dei debiti, di certificazione dei crediti e di fatturazione elettronica, persegue l'obiettivo della razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa attraverso:

a) la revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa;

b) il processo di dematerializzazione degli atti di spesa;

c) la definizione di un sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale che risponda a requisiti di organicità, efficacia ed efficienza.

Capo II

**REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA
PRENOTAZIONE DELLE RISORSE E DELLE FASI
DELLA SPESA**

Art. 2.

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 21/2007

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono sostituiti dai seguenti:

«2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonché quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi e di spese gravanti su capitoli di partite di giro.

3. Nei procedimenti contributivi il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 42 della legge regionale 21/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 21/2007 le parole «alla legge o a contratto o ad altro titolo» sono sostituite dalle seguenti «a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 21/2007

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge regionale 21/2007, le parole «stipulati contratti o» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 21/2007

1. All'articolo 44 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.»;

b) il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera *u)*, della legge regionale 9/2008 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 21/2007

1. All'articolo 45 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «da pagare» sono inserite le seguenti: «nei limiti dell'impegno assunto»;

b) il comma 2 è abrogato.

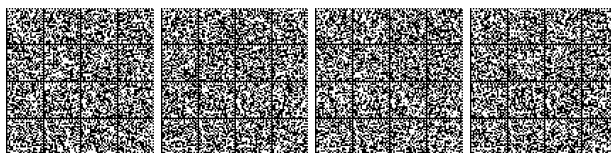
Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 46
della legge regionale 21/2007*

1. L'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 ordinazione della spesa

1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.



2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.

5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.

6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.»

Art. 8.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 21/2007

1. I commi 1 e 5 dell'articolo 47 della legge regionale 21/2007 sono abrogati.

Art. 9.

Abrogazione dell'articolo 48 della legge regionale 21/2007

1. L'articolo 48 della legge regionale 21/2007 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 21/2007

1. All'articolo 50 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «Ragioniere generale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.»

Capo III

DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI SPESA

Art. 11.

Digitalizzazione degli atti di spesa

1. A decorrere dall'1 aprile 2015, gli atti di impegno di spesa e gli atti di liquidazione dell'Amministrazione regionale sono emessi in formato digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Capo IV

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 12.

Finalità e ambito di applicazione del sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale è finalizzato a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

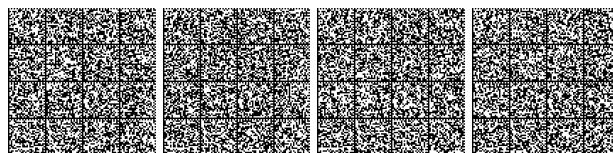
d) valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale;

e) verificare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;

f) vigilare sull'amministrazione del patrimonio regionale;

g) vigilare sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.

2. Il sistema dei controlli interni definito dal presente capo si esplica nei confronti dell'azione e del personale dell'Amministrazione regionale, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali).



Art. 13.

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale si articola in:

- a) controllo di regolarità contabile;
- b) controllo di regolarità amministrativa;
- c) controllo strategico;
- d) controllo di gestione;
- e) valutazione della prestazione;
- f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
- g) controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione;
- h) controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.

2. Al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), concorre, a integrazione delle forme di controllo di cui al comma 1:

- a) il parere, in ordine al rispetto della normativa di riferimento, reso dalle strutture competenti sui disegni di legge e sui regolamenti, preliminarmente alla formale presentazione per l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute della Giunta regionale;
- b) l'attività di riscontro, sotto il profilo giuridico-formale, degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale e relativa attività di coordinamento.

Art. 14.

Atti soggetti a controllo di regolarità contabile

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo preventivo di regolarità contabile si esercita su:

- a) atti di impegno di spesa;
- b) atti di liquidazione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo consuntivo di regolarità contabile si esercita su:

- a) rendiconti dei funzionari delegati della Regione;
- b) rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione;
- c) conti giudiziali degli agenti contabili della Regione.

Art. 15.

Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando che:

- a) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;

b) la spesa impegnata sia imputata all'appropriato capitolo e all'appropriata voce del quinto livello del Piano dei conti integrato;

c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata o assegnata in sede di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;

d) l'ammontare della spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;

e) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nell'atto di prenotazione o nell'atto di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, nella norma autorizzativa di spesa, ovvero corrispondano a quelli riportati nell'atto con il quale si è perfezionata l'obbligazione a carico dell'Amministrazione.

2. Il controllo preventivo di regolarità contabile sull'atto di impegno di spesa è condizione di efficacia dell'atto medesimo e si esercita nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.

3. L'impegno di spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito dell'accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.

4. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di impegno sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno di spesa non è registrato nelle scritture contabili.

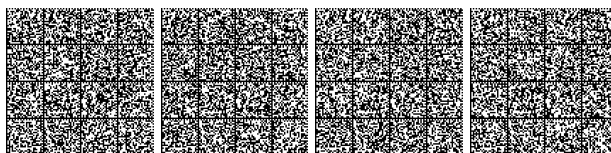
Art. 16.

Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa sia liquidata nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di impegno.

2. L'organo di controllo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione, accertata la regolarità contabile dell'atto, provvede a registrare la liquidazione e a disporre, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione e tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), l'ordinazione di pagamento della spesa, ovvero a emettere, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione, il ruolo di spesa fissa o l'ordine di accreditamento.

3. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione. In tal caso non procede all'ordinazione di pagamento della spesa e all'emissione del ruolo di spesa fissa o dell'ordine di accreditamento.



Art. 17.

Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati

1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme rimosse con buono di prelevamento.

3. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste nell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007.

4. Il regolamento di cui al comma 1:

a) individua i criteri per la scelta del campione che privilegiano le situazioni di possibile criticità;

b) individua le modalità per la scelta del campione da effettuare mediante procedura casuale;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.

5. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.

6. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati si esercita accertando che:

a) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato capitolo;

b) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato ordine di accreditamento;

c) la spesa sostenuta non ecceda l'importo dell'appropriato ordine di accreditamento.

Art. 18.

Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio

1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione è esercitato accertando l'esattezza dei dati delle entrate e delle spese riportati nei rendiconti, anche attraverso il raffronto con le risultanze dei conti giudiziali parificati dai soggetti gestori e dagli stessi trasmessi a corredo dei rendiconti.

Art. 19.

Controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili

1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione è esercitato accertando la correttezza delle scritture contabili o inventariali.

Art. 20.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), ciascun centro di responsabilità amministrativa assicura la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza.

2. Al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza, ciascun centro di responsabilità amministrativa è tenuto a verificare:

a) il rispetto della normativa di riferimento;

b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;

c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;

d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;

e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

3. Ciascun centro di responsabilità amministrativa può avvalersi, in funzione di supporto specialistico, delle attività consultive svolte dai competenti uffici:

a) in materia di appalti pubblici di forniture o servizi;

b) in materia di lavori pubblici;

c) in materia finanziaria e contabile;

d) in materia di aiuti di stato;

e) in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

f) in materia di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTTI.

Art. 21.

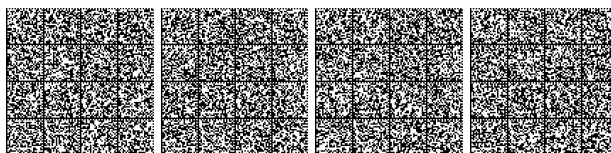
Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione è assicurato attraverso l'esercizio delle funzioni di internal Audit programmate nel Piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Piano annuale di internal Audit di cui al comma 1 individua:

a) le categorie di atti da controllare;

b) la percentuale dei procedimenti e degli atti da controllare;



c) la percentuale dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio da controllare;

d) i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità.

3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua l'oggetto del controllo e i parametri di riferimento;

b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 22.

Controllo strategico

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), l'attività di controllo strategico mira a verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e delle attività di indirizzo politico.

2. L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e del grado di conseguimento degli obiettivi prescelti rispetto alle azioni operative effettuate, alle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ovvero dell'eventuale scostamento, con l'individuazione delle relative criticità, cause e possibili soluzioni.

3. La Direzione generale riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate.

Art. 23.

Controllo di gestione

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il controllo di gestione si distingue dal controllo strategico per il suo carattere strumentale e propedeutico, realizzando l'attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva attuazione degli interventi in cui si articolano gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano strategico regionale.

2. Il Piano della prestazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), risulta declinazione del Piano strategico regionale ed è strumento per l'attuazione del controllo di gestione.

3. Il controllo di gestione prevede un insieme di attività sistematiche che, sulla base di una predeterminazione degli obiettivi gestionali e dei centri di responsabilità, si realizza nel monitoraggio nel tempo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, con riferimen-

to alle singole unità organizzative, alle risorse umane e finanziarie, ai tempi, agli indicatori di risultato e ai target, e nella comunicazione degli esiti del controllo ai centri decisionali per l'adozione delle necessarie misure correttive.

4. Il controllo di gestione misura nel tempo il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti e verificando, anche con riferimento a specifici oggetti di analisi, i costi sostenuti per la realizzazione dell'azione amministrativa.

5. Il controllo di gestione sulle gestioni fuori bilancio è esercitato dalle Direzioni e dalle strutture vigilanti che attestano la proficuità della gestione in occasione della presentazione dei rendiconti annuali.

Art. 24.

Valutazione della prestazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), le risultanze del controllo strategico e del controllo di gestione rappresentano strumenti utili per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione.

2. Attraverso la fase di valutazione si verifica il grado di realizzazione degli obiettivi personali in termini di prestazione conseguita e si riscontra la congruità degli obiettivi assegnati al personale al fine di accertarne la coerenza rispetto alle attività e alle competenze attribuite alle strutture di riferimento.

3. La valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione si attua attraverso il sistema di misurazione e valutazione individuato dall'articolo 6 della legge regionale 16/2010.

Art. 25.

Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione regionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita attraverso lo scambio di dati e informazioni fra gli uffici regionali, anche in forma elaborata, e in generale attraverso la collaborazione e il supporto da parte degli uffici competenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, in tempi compatibili con la pubblicazione della relazione prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, le strutture dell'Amministrazione regionale trasmettono al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corru-



zione gli elementi relativi allo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, secondo uno schema definito nello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale costituisce illecito disciplinare.

Art. 26.

Controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), esercita un controllo a campione sugli adempimenti in materia di trasparenza, secondo le modalità contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.

Art. 27.

Controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il regolamento di cui al comma 1:

a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;

b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre i soggetti di cui al comma 1, al loro primo anno di assunzione di incarico;

c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

d) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.

3. Il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili.

Art. 28.

Controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), il controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione si esercita sulla base

di quanto disposto dalla normativa regionale di settore e, in particolare, dalla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

Art. 29.

Verifica del sistema dei controlli interni

1. Al fine di perseguire il miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, del sistema complessivo di valutazione del rischio e di controllo interno, il sistema dei controlli interni definito dal presente capo è oggetto di verifica e valutazione periodica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di internal Audit attraverso la valutazione della sua funzionalità e la verifica della regolarità delle attività operative.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 21/2007

1. All'articolo 52 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di riscontro» sono aggiunte le seguenti: «di regolarità amministrativa»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al rendiconto del funzionario delegato è allegato, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.».

Art. 31.

Abrogazione dell'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007

1. L'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 è abrogato.

Art. 32.

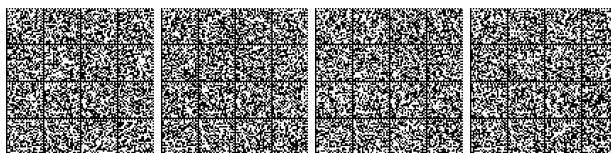
Abrogazione del capo VII della legge regionale 21/2007

1. Il capo VII (Controllo interno di ragioneria) della legge regionale 21/2007 è abrogato.

Art. 33.

Modifiche all'articolo 59 quinquies della legge regionale 21/2007

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 59 quinquies della legge regionale 21/2007 sono abrogati.



Capo V

ATTIVITÀ CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 34.

Modifica all'articolo 53 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando l'attività programmatica da espletarsi nel corso del 2015, la Centrale unica di competenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016; nelle more della sua attivazione e della istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali, fino al 30 giugno 2015, continuano a svolgere singolarmente le attività contrattuali con la facoltà di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale vigente.».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Norma transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 48 della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2015.

2. Le disposizioni dell'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai fini dell'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati entro la data del 31 marzo 2015.

3. Le disposizioni del capo VII della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai fini dell'esercizio del controllo interno preventivo di ragioneria:

a) sulle proposte di deliberazione giuntale di cui all'articolo 53, comma 1, della legge regionale 21/2007, sottoscritte entro il 31 marzo 2015;

b) sugli atti di impegno di spesa adottati entro il 31 marzo 2015;

c) sugli atti di liquidazione adottati entro il 31 marzo 2015 e sui relativi titoli di spesa.

Art. 36.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, e 10 e le disposizioni del capo IV hanno effetto a decorrere dall'1 aprile 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 febbraio 2015

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00240

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2015, n. 11/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di apprendistato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Sommario

- Art. 1 - Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 2 - Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 3 - Modifiche all'art. 46 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 4 - Sostituzione dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 5 - Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);



Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32, comma 5-bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 25 novembre 2014;

Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 37;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare la disciplina regionale in materia di apprendistato alle modifiche che sono state apportate al d.lgs. 167/2011 dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell'offerta formativa pubblica;

2. è opportuno facilitare l'avvio dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante attraverso una riduzione del monte ore di formazione, nel rispetto delle linee guida in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione n. 58 del 15 marzo 2012, che prevedono un monte ore non inferiore a quattrocento ore;

3. è opportuno recepire le linee guida in materia di apprendistato professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione n. 32 del 20 febbraio 2014, con la finalità di rendere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in particolare per quanto riguarda l'offerta formativa pubblica, il piano formativo individuale, la possibilità

di realizzare l'attività formativa con modalità di formazione a distanza e la registrazione della formazione;

4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche."

Art. 2.

Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti."

Art. 3.

Modifiche all'art. 46 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 3 dell'art. 46 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola "seicento" è sostituita dalla seguente: "cinquecento".

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 50 (Standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica). — 1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. 167/2011.



3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
- b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
- c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.

4. Le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:

- a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- b) risorse umane con adeguate capacità e competenze. ”.

Art. 5.

Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica ”.

2. Al comma 1 dell'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “all'art. 50 ” sono aggiunte le seguenti: “, comma 3 ”.

3. Il comma 2 dell'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:

- a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente. ”.

4. I commi 3 e 4 dell'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.

5. Il comma 7 dell'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“7. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:

- a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
- b) organizzazione e qualità aziendale;
- c) disciplina del rapporto di lavoro;
- d) competenze digitali;
- e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
- f) pari opportunità. ”.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti di apprendistato sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono adottate le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 46, comma 3 e 50, comma 3 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificati dal presente regolamento.

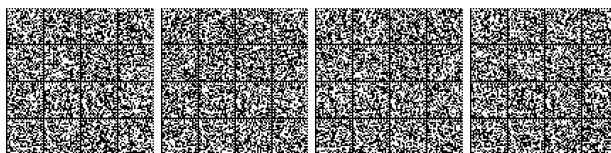
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 febbraio 2015

ROSSI

15R00163



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2013, n. 27/R recante: «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte Prima n. 13 del 18 marzo 2015).

Si comunica che, per mero errore materiale, la data del decreto sopraindicato è da leggersi:

«Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2015, n. 27/R»,
anziché:

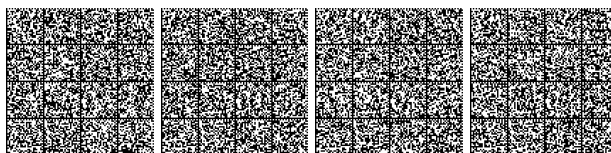
«Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2013, n. 27/R».

15R00260

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-021) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

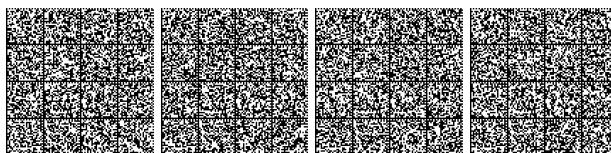
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

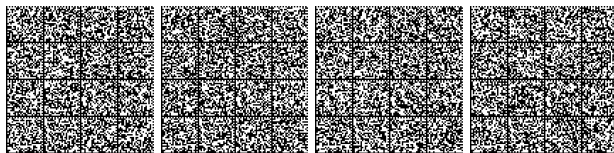
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

